

Legge 10 agosto 2000, n. 251

"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione nonché della professione ostetrica"

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)

(...)

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica **E IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE** e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15-*septies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, **NONCHE' CON UN APPARTENENTE AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-*septies*. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, **E PER LA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE** nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

In ROSSO le modifiche apportate con l. 26.05.2004, n. 138

In BLU le modifiche apportate con A.C. 6293

Roma, 26 gennaio 2006

Prot. n. 215/2006

anticipata via fax
019-8405544

anticipata via e-mail
dg.segr@asl2.liguria.it

Spett.le
ASL 2 SAVONESE
c.a. Direttore Generale
Via Manzoni, 14
17100 Savona

In data 27.12.2005 è stato pubblicato G.U. 4^a serie speciale concorsi l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico triennale di Direttore dell'U.O. pianificazione e coordinamento delle professioni sanitarie di assistente sociale presso l'azienda Sanitaria locale n. 2, Savonese, Regione Liguria.

Il bando prevede che l'articolazione organizzativa, gli obiettivi e le funzioni specifiche della struttura complessa "U.O. pianificazione e coordinamento delle professioni sanitarie e di assistente sociale" sono quelle definite nell'accordo con le OO.SS./R.S.U., sottoscritto in data 4 luglio 2005 nonché nel relativo regolamento, allegato 2 all'accordo stesso, precisando che gli obiettivi e le funzioni succitate sono indicate ai successivi punti 8) e 9). I requisiti specifici di ammissione sono:

- a) diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica ...
- b) esperienza professionale non inferiore a 5 anni di servizio a tempo indeterminato, maturato nella categoria D ...
- c) iscrizione ad albo professionale, se esistente ..."

Si ritiene di dover contestare tale avviso sia per quanto attiene la istituzione della U.O. accorpante le professioni sanitarie e di assistente sociale, sia per la individuazione dei requisiti che risulta assolutamente lesiva della figura dell'assistente sociale, peraltro escluso dalla partecipazione all'avviso pubblico.

Tanto rappresenta infatti una inesatta applicazione di legge poiché ai sensi dell'art. 7, comma 2, della predetta Legge 251/2000, come modificato dalla Legge 26.05.2004 n. 138 viene sancito che "le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste dal



comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla L. 26.02.1999 n. 42, anche per la professione di assistenti sociali”.

Si cita inoltre il verbale di accordo ARAN/OOSS nel quale, tra l'altro, all'art. 24 comma 19 si legge che l'art. 42 del CCNL, siglato il 10.05.2004, che dispone incarichi dirigenziali attribuiti a personale sanitario vanno remunerati con retribuzione prevista dal contratto della dirigenza sanitaria, si applica anche ai profili di assistente sociale.

Ciò premesso, si chiede che la ASL 2 SAVONESE provveda alla modifica dell'**avviso pubblico per il conferimento di incarico triennale di direttore dell'U.O. pianificazione e coordinamento delle professioni sanitarie e di assistente sociale, presso l'azienda sanitaria locale n. 2 Savonese**, per quanto attiene la istituzione di due distinte unità organizzative prevedendo altresì distinte procedure per il conferimento del relativo incarico, ovvero per l'ammissione della figura dell'assistente sociale per il conferimento dell'incarico di direzione.

Si rimane in attesa di urgente riscontro.

Il Presidente
Fiorella Cava